

## COMUNICATO

Al fine di chiarire alcuni equivoci ingenerati dall'interpretazione letterale dell'art.26, comma 5, dello schema di atto di convenzione, relativo alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. , **AAMS** ritiene opportuno, per assicurare parità di trattamento tra i candidati, chiarire che la clausola “ *in caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, l'importo relativo... è incamerato da AAMS* ” si riferisce all'ammontare **oggetto delle relative garanzie**. Pertanto l'importo della prima garanzia sarebbe, nell'eventualità, totalmente escusso mentre l'importo della seconda garanzia sarebbe incamerato fino all'ammontare della cifra dovuta a titolo di PREU, canone di concessione e/o deposito cauzionale.

In tal senso, pertanto, saranno accettati in sede di selezione impegni di istituti bancari o assicurativi che riportino un'accettazione incondizionata della clausola dell'articolo richiamato con la precisazione sopraindicata.